



Città di LONATO del GARDA

Provincia di Brescia

AREA TECNICA

Settore Ecologia

PROT. //

Lonato d/G, li 09/12/2014

OGGETTO: **SANZIONE N°12/14 ECO.**

Ordinanza contingibile ed urgente relativa all'apertura ed esercizio del Centro di Raccolta Comunale sito in Via Rassica snc a Lonato d/G ai sensi dell'art.191 d.lgs. 152/2006 e s.m.i. - NCTR di Lonato d/G Fg.35 mapp. 246

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'impianto comunale dedicato alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili sito in via Rassica è stato oggetto di comunicazione alla provincia di Brescia in data 29/09/2010 con prot.24665 ai sensi dell'art.2, c.1 del D.M. 08/04/2008 e s.m.i. inerente l'adeguamento dell'isola ecologica sita in via Rassica nel comune di Lonato d/G alla "disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art.183, lett.mm) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.50 del 20/03/2007 veniva approvata la convenzione con la Soc. Coop. Progetto Ambiente per la custodia dell'isola ecologica comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti in Via Rassica;
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con proprio D.M. 08/04/2008 ha provveduto ad emanare in forza della delega contenuta all'art.183, lett.mm), del d.lgs.152/2006 e s.m.i. la "Disciplina dei Centri di Raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato...";
- il suddetto D.M. è stato integrato e modificato con D.M. 13/05/2009, pubblicato sulla Gazzetta del 18/07/2009 - 165;
- la gestione del centro di raccolta comunale consistente in un area attrezzata e presidiata dove si svolge unicamente l'attività di raccolta per frazioni omogenee dei rifiuti urbani ed assimilati per favorire ed incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti;

PRESO ATTO che le opere di adeguamento dell'impianto comunale denominato "Centro di Raccolta Comunale Rassica" sito in Via Rassica snc, sono ultimate con l'emissione del Certificato di Regolare esecuzione in data 03/12/2014 sottoscritto dal Direttore dei Lavori;

CONSIDERATO che:

- la richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura del Centro di Raccolta in oggetto è stata presentata in data 05/05/2014, come Autorizzazione Unica Ambientale, al competente Ufficio d'Ambito di Brescia tramite Portale SUAP comunale;
- l'Ufficio d'Ambito di Brescia con nota del 22/05/14 P.G. 2839 richiedeva integrazioni documentali;

- le integrazioni richieste venivano prodotte in data 28/05/2014, 06/06/2014 e in data 02/09/2014;

DATO ATTO che il citato Centro di Raccolta Comunale è stato realizzato al fine di ridurre i costi e le quantità di rifiuti da smaltire in modo indifferenziato in discarica o in impianto di termodistruzione, nonché promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati, costituiti da materiali riciclabili e recuperabili;

CONSIDERATO inoltre che la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani in ambito comunale costituisce attività di pubblico interesse finalizzata alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia dell'igiene pubblica, e che tale servizio non può subire interruzioni, al fine di evitare situazioni di pericolo per l'igiene e tutela della salute pubblica;

VISTO l'art.198 del d.lgs.152/2006 e s.m.i. che attribuisce ai comuni le competenze in materia di rifiuti;

VISTO l'art.191 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. nella parte in cui prevede che il Sindaco possa emettere nell'ambito delle proprie competenze ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

RICHIAMATO l'art.50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che conferisce al Sindaco, in qualità di rappresentante della comunità locale, potere di ordinanza avente caratteristiche della contingibilità ed urgenza a carattere esclusivamente locale nei casi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

CONSIDERATO che il Centro di Raccolta comunale situato in Via Rassica snc, risulta in attesa di formale autorizzazione allo scarico da parte del competente Ufficio d'Ambito di Brescia;

RITENUTO per le ragioni sopraesposte, urgente e necessario procedere al ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, quali quelle indicate dal summenzionato art.192 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute pubblica e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;

RILEVATO che:

- il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione di cui all'art.191 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è dettato nel caso di specie, dalla urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- l'utilizzo del Centro di Raccolta Comunale sito in Via Rassica snc, seppur in attesa del mero atto formale di autorizzazione allo scarico, risulta essere più sicuro da un punto di vista igienico-sanitario ed ambientale rispetto all'utilizzo del vecchio impianto privo degli adeguati sistemi di trattamento delle acque;

RITENUTO che, alla luce di quanto precede, svolta un'attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono a rilievo nel caso di specie, valutato da un lato il pregiudizio che potrebbe derivare dall'utilizzo del vecchio impianto, per quanto

ottiene l'igiene pubblica e la tutela della salute e dell'ambiente, e dall'altro il temporaneo, nonché minimo contenuto derogatorio del presente atto rispetto alle disposizioni di cui al D.M. 08/04/2008 e s.m.i., si rende evidente il legittimo ed inevitabile ricorso alla temporanea speciale forma di gestione dei rifiuti ex art.191 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., atta comunque a garantire la migliore forma di tutela della salute e dell'ambiente in concreto realizzabile nei casi di specie;

DATO ATTO che, in particolare, l'effetto derogatorio della presente ordinanza si concretizza nella parziale e temporalmente limitata deroga ad alcune prescrizioni del succitato D.M. 08.04.2008 e s.m.i., relativa all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura da parte dell'Ufficio d'ambito di Brescia in attesa del mero atto formale da parte dell'autorità competente;

ATTESO che si provvederà a dare pubblicazione alla presente ordinanza per giorni quindici all'Albo Pretorio, nonché al suo inserimento nel sito web del Comune;

DATO ATTO altresì che verrà fatto luogo, come prescritto all'articolo 191, comma1, del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., alla comunicazione del presente atto al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero della Salute, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Presidente della Regione Lombardia, alla Provincia di Brescia ed alla Coop. Soc. Progetto Ambiente, entro tre giorni dall'emissione;

VISTO l'articolo192 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. il quale prescrive al comma 1) che l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati e al comma 2) che è altresì vietata l'immissione dei rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido e liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;

RITENUTO pertanto che sussistono i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'adozione di un provvedimento ex art.50 comma 5, d.lgs. 267/2000;

VISTO l'art.7 della Legge 241/90 e s.m.i, ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento non viene comunicato l'avvio del procedimento;

ORDINA

1. per le ragioni precisate in premessa e qui richiamate la prosecuzione dell'attività del Centro di Raccolta Comunale sito in Via Rassica snc a Lonato d/G (BS) ed individuato al N.C.T. al mapp.246 Fg.35 per il tempo strettamente necessario all'emissione del mero atto formale di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura da parte del competente Ufficio d'Ambito di Brescia, quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art.191 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e ciò in parziale deroga a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 08/04/2008 e s.m.i.;
2. che potranno essere conferiti presso il citato Centro di Raccolta Comunale le tipologie di rifiuti individuate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 08/04/2008, così come modificato con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13/05/2009 e s.m.i.;
3. alla polizia Municipale e alle Forze di Polizia la vigilanza sul rispetto del presente provvedimento;

DISPONE

la comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della salute, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Presidente della Regione Lombardia, alla Provincia di Brescia ed alla Soc. Coop. Progetto Ambiente;

AVVERTE

che in attuazione dell'art.3 della Legge 07 agosto 1990 n.241, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e lesivo di un proprio interesse può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale debbono essere presentati i propri rilievi entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica del presente atto.

Nei casi previsti dal D.P.R. 24.11.1971 n.1199, è possibile presentare ricorso al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dalla notifica del presente atto.

IL SINDACO
(Dr. Mario Bocchio)